



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNUALITÀ 2019 -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemiladiciannove addi ventidue del mese di gennaio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	P	-	Fantato Maria Francesca	P	-	Polano Luigi	P	-
Arcadu Francesca	P	-	Fundoni Carla	-	A	Ruiu Giovanni	P	-
Arru Rosanna	-	A	Ghi Bernardino	P	-	Sanna Nicola (Sindaco)	P	-
Bazzoni Pierpaolo	-	A	Manca Desirè Alma	P	-	Sanna Salvatore	P	-
Boscani Marco	P	-	Manca Marco	P	-	Sari Consuelo A. F.	P	-
Careddu Laura M.G.	P	-	Masala Giuseppe	P	-	Sassu Antonio	P	-
Carta Efreem Fabio	P	-	Mascia Giuseppe	P	-	Serra Gian Carlo	P	-
Carta Giancarlo	P	-	Murru Maurilio	P	-	Sini Enrico	P	-
Costa Giovanna	P	-	Pala Mario	P	-	Taras Luca	P	-
Crobu Giovanni	-	A	Palopoli Giuseppe	P	-	Tedde Gian Gregorio	P	-
Dau Salvatore Antonio	-	A	Panu Antonio	P	-	Ughi Esmeralda	P	-
Fadda Valeria	-	A	Perrone Stefano	P	-			

Sono presenti: le Assessore Ballore, Canu, Palitta, Serratrice e gli Assessori Boiano, Pinna, Piu e Sanna.

E' assente l'Assessore Campus.

PRESIDENTE Dott.ssa Esmeralda Ughi

SEGRETARIO Dott. Salvatore Bissiri

In continuazione di seduta la Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola al Sindaco per l'illustrazione.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

La Presidente, dichiarato aperto il dibattito, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione.

Per il contenuto dell'illustrazione si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

La Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Masala vuole dare "lustro" alla Giunta per il lavoro svolto. Osserva come indicatori e dati "parlino chiaro": infatti risulta aumentata la platea dei contribuenti, migliorata la lotta all'evasione e all'elusione, e così pure la percentuale della raccolta differenziata. "Il servizio migliora negli anni e la tariffa però rimane invariata. Questo è esempio di buona amministrazione".

La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, sostituito come scrutatore il consigliere Sassu, uscito dall'aula, con il consigliere Sini, invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 14017 in data 21 dicembre 2018 di cui all'oggetto, illustrata dal Sindaco;

VISTA la legge n. 147 articolo 1 commi 639-728 del 27.12.2013 (legge di stabilità) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'articolo 52, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651, D. L. n. 147/2013, i criteri per la commisurazione della tariffa sono quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'articolo 1, comma 683, legge n. 147 del 27.12.2013, che prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

DATO ATTO che il citato D.P.R. n. 158/1999 prevede dei coefficienti di produttività fissati entro valori minimi e massimi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 6.2.2018, che ha confermato la ripartizione tariffaria per utenze domestiche e non domestiche rispettivamente nel 48% e nel 52%, contemperando i criteri di sostegno alle famiglie, l'incidenza nella produzione di rifiuti e l'attuale contesto di crisi socio economica per le imprese, mantenendo altresì la determinazione dei coefficienti riferiti alla parte fissa e parte variabile della tassa sempre nei limiti dei range fissati dalle allegate tabelle del D.P.R. n. 158/1999, apportando dei correttivi su alcune categorie di utenze non domestiche, tenuto conto delle caratteristiche delle stesse e del fatto che il Comune di Sassari, capoluogo di provincia, risulta centro attrattivo del territorio;

CONSIDERATO inoltre che, nelle more della definizione di sistemi di misurazione puntuale cui la normativa in materia di smaltimento rifiuti è orientata, l'Amministrazione intende proseguire nell'analisi di specifiche categorie di utenza non domestica, per eventuali ulteriori correttivi, riservandosi di intervenire nelle annualità successive;

RITENUTO opportuno riconfermare la ripartizione dei costi tariffari tra utenze domestiche e utenze non domestiche e i coefficienti di produttività, così come su esposto, anche per l'annualità 2019;

CONSIDERATE le voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, indicate nel Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019;

DATO ATTO che il suddetto piano finanziario per l'anno 2019 è pari ad euro 25.937.296,73 la cui copertura è garantita da:

- ◆ euro 25.261.112,32 proventi della tassa sui rifiuti
- ◆ euro 220.000,00 contributi ANCI - CONAI + R.A.E.E.
- ◆ euro 353.312,13 saldo gestione 2018
- ◆ euro 102.872,28 entrate Ministero istruzione università ricerca (MIUR);

RITENUTO necessario deliberare le tariffe per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2019 nella misura prevista nell'allegato prospetto;

DATO ATTO che con l'applicazione delle tariffe viene data copertura a quanto indicato come "Proventi della tassa sui rifiuti";

VISTO il "regolamento comunale per l'applicazione della IUC", che all'articolo 3 stabilisce che la TARI viene determinata sulla base degli elenchi dei contribuenti iscritti in banca dati tributaria a seguito delle denunce presentate e degli accertamenti notificati;

CONSIDERATO che lo stesso regolamento all'articolo 3 stabilisce che il versamento della TARI e il numero delle rate sono determinati annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

RITENUTO pertanto necessario stabilire per l'anno 2019 le scadenze della TARI così come di seguito indicato:

- ◆ 30.6.2019 versamento unica soluzione;
- ◆ 30.6.2019 – 31.8.2019 – 31.10.2019 – 31.12.2019 pagamenti rateali;

RITENUTO altresì determinare le ulteriori scadenze riferite alle iscrizioni e variazioni le cui dichiarazioni siano state rese dai contribuenti in corso d'anno (rimanendo

pertanto escluse dall'elaborazione della lista di carico principale) fissando le relative date così come a seguire:

- ♦ 28.2.2020 versamento unica soluzione;
- ♦ 28.2.2020 – 31.3.2020 pagamenti rateali;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2019;

RICHIAMATA la modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2019, di cui alla citata deliberazione, con la quale è stata introdotta la riduzione tariffaria per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non superiore a euro 3.000,00, con i relativi adempimenti d'ufficio previsti dal regolamento medesimo;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal regolamento e applicare le seguenti riduzioni, il cui costo è ricompreso all'interno del piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito, ai fini della determinazione delle tariffe, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche, e più precisamente:

- ♦ articolo 17 comma 1 lettera a): riduzione del 30% per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- ♦ articolo 17 comma 1 lettera b): riduzione del 30% per locali, diversi da abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e riduzione del 50% per i medesimi locali qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
- ♦ articolo 17 comma 1 lettera c): riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- ♦ articolo 17 comma 1 lettera d): riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- ♦ articolo 17 comma 1 lettera e): riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuato il servizio;
- ♦ articolo 17 comma 1 lettera f): riduzione del 40% della parte variabile della tassa alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, a condizione che l'importo delle fatture presentate dal soggetto richiedente sia pari almeno al 40% di quanto dovuto;
- ♦ articolo 17 comma 1 lettera g): riduzione del 30% sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi. Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie, potenzialmente produttive di rifiuti organici: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
- ♦ articolo 17 comma 1 lettera h): riduzione del 30% sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche

che pratichino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;

- ♦ articolo 17 comma 3 lettera a): riduzione del 100% per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non superiore a euro 3.000,00;

DATO ATTO che l'importo totale delle citate riduzioni, che trovano copertura all'interno del piano tariffario 2019, è stato fissato, in base alla banca dati e alle elaborazioni attuali, in € 644.670,00;

RITENUTO inoltre opportuno approvare le seguenti ulteriori riduzioni, previste dall'articolo 17 comma 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), che sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d):

- ♦ articolo 17 comma 3 lettera b): utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;
- ♦ articolo 17 comma 3 lettera c): utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;
- ♦ articolo 17 comma 3 lettera d): utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 commi 662, 663 e 664 della legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'articolo 1 comma 663, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 1 comma 666 della legge n. 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo a favore della Provincia;

VISTO il parere favorevole espresso dalla circoscrizione unica in data 11.1.2019;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^a commissione consiliare permanente in data 21.1.2019;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza della scrutatrice, la consigliera Arcadu, e degli scrutatori, i consiglieri

Masala e Sini, presenti 27 (essendo entrati in aula i consiglieri Dau e Bazzoni ed essendo usciti i consiglieri Carta Efreem, Serra, Sassu e Alivesi); votanti e favorevoli 21; astenuti 5: la consigliera Manca Desiré e i consiglieri Murru, Carta Giancarlo, Sini e Palopoli; la Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 nella misura di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti previsti nel piano economico finanziario per l'anno 2019 sono pari a euro 25.937.296,73 la cui copertura è garantita da:
 - euro 25.261.112,32 proventi della tassa sui rifiuti
 - euro 220.000,00 contributi ANCI - CONAI + R.A.E.E.
 - euro 353.312,13 saldo gestione 2018
 - euro 102.872,28 entrate Ministero istruzione università ricerca (MIUR)
3. di dare atto che con l'applicazione delle tariffe viene data copertura a quanto indicato come "Proventi della tassa sui rifiuti";
4. di prevedere la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente per il 48% e per il 52%;
5. di applicare per l'anno 2019 i criteri necessari alla determinazione dei coefficienti riferiti alla parte fissa e parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche richiamati in premessa;
6. di stabilire per l'anno 2019 le scadenze della TARI come di seguito indicate:
 - 30.6.2019 versamento unica soluzione;
 - 30.6.2019 – 31.8.2019 – 31.10.2019 – 31.12.2019 pagamenti rateali;
7. di stabilire altresì per i contribuenti iscritti in corso d'anno e dopo l'emissione della lista di carico principale le scadenze della TARI come di seguito indicate:
 - 28.2.2020 versamento unica soluzione;
 - 28.2.2020 – 31.3.2020 pagamenti rateali;
8. di stabilire per l'anno 2019 le seguenti riduzioni tariffarie, il cui costo è ricompreso ai fini della determinazione della tariffa, all'interno del piano tariffario, come già indicato in premessa:
 - ♦ articolo 17 comma 1 lettera a): riduzione del 30% per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - ♦ articolo 17 comma 1 lettera b): riduzione del 30% per locali, diversi da abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e riduzione del 50% per i medesimi locali qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
 - ♦ articolo 17 comma 1 lettera c): riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - ♦ articolo 17 comma 1 lettera d): riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;

- ♦ articolo 17 comma 1 lettera e): riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuato il servizio;
 - ♦ articolo 17 comma 1 lettera f): riduzione del 40% della parte variabile della tassa alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, a condizione che l'importo delle fatture presentate dal soggetto richiedente sia pari almeno al 40% di quanto dovuto;
 - ♦ articolo 17 comma 1 lettera g): riduzione del 30% sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi. Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie, potenzialmente produttive di rifiuti organici: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
 - ♦ articolo 17 comma 1 lettera h): riduzione del 30% sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, alle condizioni stabilite nel citato articolo del regolamento;
 - ♦ articolo 17 comma 3 lettera a): riduzione del 100% per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non superiore a euro 3.000,00
9. di stabilire le seguenti ulteriori riduzioni, che trovano copertura negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'anno 2019, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili come previsto dall'articolo 17 comma 4 del regolamento per l'applicazione della IUC:
- articolo 17 comma 3 lettera b): riduzione del 100% per le utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;
 - articolo 17 comma 3 lettera c): riduzione del 100% per le utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;
 - articolo 17 comma 3 lettera d): riduzione del 50% per le utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale";

10. di stabilire che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno ed è maggiorata del 50%;
11. di dare atto che sull'importo della tassa su rifiuti (TARI) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale provinciale nella misura del 5%;
12. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza della sopra citata scrutatrice e dei sopra citati scrutatori, presenti 27; votanti e favorevoli 21, astenuti 5: la consigliera Manca Desiré ed i consiglieri Murru, Carta Giancarlo, Sini e Palopoli; la Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al
senza opposizioni.

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del
con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

LA PRESIDENTE

F/TO **UGHI**

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO **BISSIRI**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE

TASSA RIFIUTI ANNO 2019
utenze domestiche

n. componenti il nucleo	Q.Unit.Fis sa (prz/mq)	TVd = Quota variabile unitaria a carico del nucleo	totale tariffa utenze domestiche costo per nucleo
1	0,93	71,23	
2	1,07	128,21	
3	1,17	142,46	
4	1,25	156,71	
5	1,26	206,57	
6 o piu'	1,21	242,18	

utenze non domestiche

Attivita'	Q.Unit.Fis sa (prz/mq)	Quota variabile Costo/Mq per categ.	totale tariffa utenze non domestiche Costo/Mq per categ
01 Musei, Biblioteche, luoghi di culto, scuole, palestre, università, conviti e colleggi privati	1,86	1,86	3,72
02 Cinematografi e Teatri	1,39	1,39	2,78
03 Autorimesse e magazz. senza vendita, vettori, depositi, trasportatori	1,06	1,32	2,38
04 Campeggi, Distributori carburanti e impianti sportivi	1,86	2,22	4,08
05 Stabilimenti balneari	1,03	1,76	2,79
06 Esposizioni: autosaloni, elettrodomestici, mobili, saloni auto nautici, manufatti e lattenzi, sanitari, materiali per l'edilizia in genere	1,68	1,71	3,39
07 Alberghi con ristorante e pensionati con retta	2,98	4,22	7,20
08 Alberghi senza ristorante	2,51	3,22	5,73
09 Case di cura e riposo, istituti di assistenza e conventi, ospizi senza retta	2,66	3,26	5,92
10 Ospedali e cliniche universitarie	4,23	2,56	6,79
11 Uffici, agenzie, studi professionali, locali occupati dallo Stato ed Enti Pubblici, uffici e sedi politiche e sindacali, sedi sportive ed associazioni, circoli senza spaccio	3,46	3,49	6,95
12 Banche ed Istituti di credito	2,33	2,35	4,68
13 Negozi abbigliamento, calzature, gioielleria, ferramenta, autoriscambi, librerie, cartolerie, mercerie, articoli da regalo, pelletterie	2,51	3,36	5,87
14 Edicole, farmacie, tabacchini, profumerie etc.	2,98	4,48	7,46
15 Negozi particolari quali filatelia tende, tappeti, tessuti carta da parati, cappelli, ombrelli, antiquariato	1,65	2,71	4,36
16 Banchi di mercato beni durevoli e generi non alimentari	3,52	3,54	7,06
17 Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista, sartoria, lavasecco, laboratorio odontotecnico,	3,52	4,01	7,53
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, frigorista, lavorazione ferro e metallo, riparazioni elettrodomestici, edilizia	2,27	2,70	4,97
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista, autolavaggio	2,69	3,41	6,10
20 Attivita' Industriali (capannoni): attività di produzione	0,97	2,80	3,77
21 Attivita' artigianali specifiche: televisioni, timbrifici, fotocomposizioni, tipografie, orafi, imprese di pulizie, studi fotografici, copisterie e videogiochi pizzerie e attività similari da asporto	1,33	2,05	3,38
22 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub, Spaghetterie, circoli con spaccio	10,05	10,16	20,21
23 Mense, birrerie amburgherie, paninoteche, rosticcerie e gastronomie	7,54	7,60	15,14
24 Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie	7,57	7,63	15,20
25 Supermercato, Pane e Pasta, Salumi e formaggi, macellerie, generi alimentari	4,61	7,30	11,91
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	4,61	7,31	11,92
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante	13,07	13,21	26,28
28 Ipermercati di generi misti, centri commerciali, vendita ingrosso	8,07	8,14	16,21
29 Banchi di mercato generi alimentari	9,90	10,01	19,91
30 Discoteche, Night club, sale giochi	5,65	5,70	11,35